



COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.	Oggetto
45	Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing. Esame ed approvazione.

Immediatamente Eseguitabile ai sensi dell'Art. 134 C.4 D.Lgs 267/2000

L'anno Duemiladieci addi Trenta del mese di Luglio alle ore 14,15, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

	MARIOTTI MARCO	Sindaco	Presente
1	VIVARELLI Roberto	Consigliere	Presente
2	MONACI Costanza	Consigliere	Presente
3	BASTA Giuseppe	Consigliere	Presente
4	VOLPI Maddalena	Consigliere	Presente
5	PICCINELLI Idalgo	Consigliere	Assente
6	MONTEMERANI Sara	Consigliere	Assente
7	GORELLI Emanuele	Consigliere	Presente
8	BECCARI Simone	Consigliere	Presente
9	MICHELI Paola	Consigliere	Presente
10	GALASSI Roberto	Consigliere	Presente
11	ROSINI Martina	Consigliere	Presente
12	PAPINI Fabio	Consigliere	Presente
13	CONERI Ildebrando	Consigliere	Presente
14	ZANOBI Mauro	Consigliere	Presente
15	FATTOI Moreno	Consigliere	Assente
16	VIVARELLI Gianni	Consigliere	Assente

Sono presenti senza diritto di voto gli Assessori Sigg: **BONUCCI Massimo, BANDINI Giorgio, MECONCELLI Giorgio, NUCCI Daniele, DONATELLI Mauro**

Con l'intervento del **Dott.ssa SAVINI Marina** Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. **MARIOTTI MARCO** nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL PRESIDENTE
f.to **MARIOTTI MARCO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dott.ssa SAVINI Marina**

La presente e' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 25-08-2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, Dott. Sabatini Francesco e dell'Istruttore Sig.ra Feri Mita, allegata, avente ad oggetto: "Esame proposta di nuovo Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing";

UDITA l'illustrazione del presente argomento da parte del Consigliere Sig. Gorelli Emanuele;

VISTO il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, approvato con deliberazione n. 43 del 27.09.2002 e considerato che, essendo cambiato il quadro normativo di riferimento, è necessario procedere alla sua revisione;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo un percorso di semplificazione amministrativa;

CONSIDERATO che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell'Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;

RITENUTO incompatibile con i principi della normativa attuale, una regolamentazione delle attività produttive che preveda barriere di accesso al mercato e limitazioni amministrative consistenti in distanze, parametri numerici o altri analoghi contingenti diretti alla protezione economica del mercato;

VISTA la Legge n. 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore", innovativa rispetto alla precedente, in particolare per quanto riguarda il fatto che sottolinea i seguenti aspetti: all'art.1 punto 2: "L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art.41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori";

CONSIDERATO che la nuova legge nazionale non prevede alcun meccanismo di regolamentazione delle attività mediante forme di distanza da esercizi simili e neppure attraverso parametri numerici, i nuovi regolamenti di recepimento della nuova legge non potranno introdurre le distanze, né ulteriori parametri numerici, poiché non previsti dall'attuale normativa nazionale;

VISTA altresì la Legge n. 40 del 02/04/2007, di conversione del D.L. 31 Gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

VISTO in particolare l'art. 10 del decreto-legge che dispone: "2). Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari"; "...6). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni, le Province ed i Comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5";

DATO ATTO che tale disposizione determina l'immediata liberalizzazione delle attività di acconciatore ed estetista fermi restando i requisiti professionali ed igienico-sanitari;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di dettare disposizioni di prima attuazione al fine di adeguare la normativa comunale alle nuove disposizioni in materia e, soprattutto, ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese contenute nelle disposizioni delle sopra citate leggi;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Associazione CNA di Siena, acquisito in data 20/11/2009;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Associazione Confesercenti di Buonconvento, acquisito in data 23/11/2009;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena – Dipartimento della Prevenzione – U.F. Igiene e Sanità Pubblica - acquisito in data 03/02/2010;

VISTO l'allegato nuovo Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing, che forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI (n. 13), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato nuovo Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing, che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 71 del vigente Statuto Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva, separata, votazione risultata unanime (n. 13)

DELIBERA

L'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

r.f.

acconciatori regolamento

ILLUSTRAZIONE DEL CONSIGLIERE SIG. GORELLI EMANUELE:

Il vecchio regolamento era stato approvato con la deliberazione numero 43 del 27 settembre 2002 e quindi, essendo cambiato il quadro normativo di riferimento, è stata necessaria una revisione: questo sia in linea con il percorso di semplificazione amministrativa che percorrono le amministrazioni comunali e sia per il quadro di liberalizzazione e di semplificazione derivante dalla normativa comunitaria, più specificamente delle delimitazioni amministrative per l'accesso alle attività commerciali in genere, in questo caso parliamo di acconciatori, estetisti etc..

La normativa a cui facciamo riferimento è quella nazionale, è la legge 174 /2005, che disciplina le attività di acconciatore e, in particolare, all'articolo 1 dice che " l'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione". La legge in pratica è volta a assicurare che l'esercizio dell'attività risponda a determinati requisiti professionali e alla qualità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché alla tutela dei consumatori. L'altra legge alla quale facciamo riferimento è la legge 40/2007, che riguarda le misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. In particolare si fa riferimento all'attività di acconciatore e all'attività di estetista, che per l'ingresso all'attività sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività (Dia) da presentare al Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima e dei parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico /sanitari.

In pratica le novità che sono state apportate al regolamento sono soprattutto all'articolo 10, che riguarda i titoli abilitativi e gli adempimenti amministrativi: viene liberalizzato il settore, mentre prima c'erano delle limitazioni e questa liberalizzazione viene fatta attraverso l'abbattimento delle barriere di accesso all'attività. Le novità sono queste, poi il regolamento parla della normativa igienico /sanitaria che, sinceramente, non sono in grado di illustrare ...(intervento fuori microfono) e comunitarie (interruzione di registrazione).

oooooooo



COMUNE DI BUONCONVENTO

PROVINCIA DI SIENA

OGGETTO: Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 49: Pareri sulla proposta di deliberazione n. 45 sottoposta alla Giunta Comunale del _____ - al Consiglio Comunale del 30.07.2010,
avente per oggetto: Esame proposto di nuovo regolamento delle attività di manutenzione ed estetica, tinteggiature e pittura

Il sottoscritto Dr. Sabatini Francesco, in qualità di Responsabile del Servizio Contabile, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Il sottoscritto Geom. Benocci Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto Dr. Sabatini Francesco, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li 04/06/10



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Il/La sottoscritto/a Feri Rita, in qualità di Assessore Amministrativo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li 04/06/10



Rita Feri



Comune di BUONCONVENTO

Prov. di SIENA

Tel. 057780971 – Fax 0577807212



Ufficio Attività Produttive e turismo

Buonconvento, 04/06/2010

Al Consiglio Comunale – Sede

Oggetto: Esame Proposta di nuovo Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

VISTO il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, approvato con deliberazione n.43 del 27.09.2002 e considerato che, essendo cambiato il quadro normativo di riferimento, è necessario procedere alla sua revisione;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo un percorso di semplificazione amministrativa;

CONSIDERATO che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell'Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;

RITENUTO INCOMPATIBILE con i principi della normativa attuale, una regolamentazione delle attività produttive che preveda barriere di accesso al mercato e limitazioni amministrative consistenti in distanze, parametri numerici o altri analoghi contingenti diretti alla protezione economica del mercato;

VISTA la Legge n. 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore", innovativa rispetto alla precedente, in particolare per quanto riguarda il fatto che sottolinea i seguenti aspetti, all'Art.1 punto 2: "L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'Art.41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori";

CONSIDERATO che la nuova legge nazionale non prevede alcun meccanismo di regolamentazione delle attività mediante forme di distanza da esercizi similari e neppure attraverso parametri numerici, i nuovi regolamenti di recepimento della nuova legge non potranno introdurre le distanze, né ulteriori parametri numerici, poiché non previsti dall'attuale normativa nazionale;

VISTA altresì la Legge n. 40 del 02/04/2007, di conversione del D.L. 31 Gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

VISTO in particolare l'art. 10 del decreto-legge che dispone: "2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. 6. A decorrere



Comune di BUONCONVENTO

Prov. di SIENA

----- ● -----
Tel. 057780971 – Fax 0577807212

dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5”;

DATO ATTO che tale disposizione determina l'immediata liberalizzazione delle attività di acconciatore ed estetista fermi restando i requisiti professionali ed igienico-sanitari;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di dettare disposizioni di prima attuazione al fine di adeguare la normativa comunale alle nuove disposizioni in materia e, soprattutto, ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese contenute nelle disposizioni delle sopra citate leggi;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Associazione CNA di Siena, acquisito in data 20/11/2009;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Associazione Confesercenti di Buonconvento, acquisito in data 23/11/2009

PRESO ATTO del parere favorevole dell'Azienda U.S.L. 7 di Siena – dipartimento della Prevenzione – U.F. Igiene e Sanità pubblica, acquisito in data 03/02/2010;

SI PROPONE l'esame dell'allegato nuovo Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing, che forma parte integrante della presente proposta di deliberazione.

L'Istruttore
Feri Mita

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. ~~E.~~ Sabatini

Feri Mita



[Handwritten signature]

acconciatoriregolamento

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

COMUNE DI BUONCONVENTO
Provincia di Siena



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE ED ESTETICA,
TATUAGGIO E PIERCING

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

INDICE

Art. 1 - Oggetto ed ambito d'applicazione.

Art. 2 - Principi e disposizioni generali.

Art. 3 - Attività di acconciatore.

Art. 4 - Attività di estetica.

Art. 5 - Attività di tatuaggio.

Art. 6 - Attività di piercing.

Art. 7 - Disposizioni comuni relative all'esercizio dell'attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.

Art. 8 - Requisiti fondamentali.

Art. 9 - Strutture, modalità e forme particolari.

Art. 10 - Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi.

Art. 11 - Dichiarazione d'inizio attività e disposizioni procedurali.

Art. 12 - Comunicazione di subingresso.

Art. 13 - Controlli e sanzioni.

Art. 14 - Provvedimenti conformativi ed inibitori.

Art. 15 - Sospensione volontaria dell'attività e casi di decadenza dei titoli abilitativi.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali.

ALLEGATO "A" - Requisiti igienico sanitari, strutturali e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature dell'attività di acconciatore.

ALLEGATO "B" - Disposizioni sulla conduzione igienica delle attività di acconciatore ed estetica.

Articolo 1 – Oggetto ed ambito d'applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di acconciatore ed estetica secondo quanto stabilito dalla Legge n.40/2007, in particolare l'art. 10 comma 2 e delle attività di piercing e tatuaggio, in applicazione delle norme specifiche di settore di seguito indicate per tipologia di attività:
 - a) acconciatore, come definito dalla legge 174/2005 e relativa normativa regionale di attuazione ;
 - b) estetica, come definito dalla legge 1/1990 e relativa normativa regionale di attuazione (L.R. 31 maggio 2004, n.28 e D.P.G.R. N.47/R del 02.10.2007, come modificato dal D.P.G.R. N.44/R del 06/08/2008);
 - c) piercing, così come definito dalla L.R. 28/2004 e relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. N.47/R del 02.10.2007, come modificato dal D.P.G.R. N.44/R del 06/08/2008);
 - d) tatuaggio, così come definito dalla L.R. 28/2004 e relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. N.47/R del 02.10.2007, come modificato dal D.P.G.R. N.44/R del 06/08/2008);
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono le attività di cui al comma precedente nel territorio comunale, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Articolo 2 – Principi e disposizioni generali.

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio delle stesse si fondano, in particolare, sui seguenti principi generali:

a) principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di efficacia, economicità e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi della legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché di recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 della legge 449/97;

b) principi della semplificazione documentale e amministrativa di cui alla suddetta legge 241/90, al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e alla legge 29.7.2003 n. 229 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001";

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:

a) nel Titolo V della Costituzione "Le Regioni, le Province, i Comuni";

b) nella legge 5.6.2003 n.131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.";

c) nella legge 14.2.1963 n.161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini" e successive modificazioni e integrazioni;

d) nella legge 8.8.1985 n.443 "Legge-quadro per l'artigianato" e successive modificazioni ed integrazioni;

e) nella legge 4.1.1990 n.1 "Disciplina dell'attività di estetista" e nella L.R.T.17.10.1994 n.74 "Disciplina dell'attività di estetista" e sue modificazioni ed integrazioni;

f) nella Legge 17 agosto 2005, n. 174 " Disciplina dell'attività di acconciatore ";

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

- g) nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131";
- h) nel D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- i) nei DLgs 112/1998 e nel DPR 447/1998 (come modificato dal DPR 440/2000) relativamente alle competenze ed ai procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive.
- l) nel D.L. 31 Gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", come convertito con la Legge N.40 del 02.04.2007.

3. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

4. L'esercizio delle attività produttive oggetto della presente disciplina, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.

5. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica.

6. Le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio, piercing devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, delle norme urbanistico - edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni, presenti nell'ordinamento giuridico vigente, che disciplinano dette attività anche sotto i vari profili alle medesime connessi, ancorché non espressamente richiamate dal presente regolamento.

7. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti allegati:

"A" - Requisiti igienico-sanitari, strutturali e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature per l'attività di acconciatore.

"B" - Disposizioni sulla conduzione igienica delle attività di acconciatore ed estetica.

8. Le disposizioni sulla conduzione igienica riferite alle attività di tatuaggio e piercing e i requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, le apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, con riferimento alle attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, sono quelle contenute nella normativa regionale, ad eccezione di quanto stabilito al comma successivo.

9. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, sterilizzati, secondo le procedure di sterilizzazione e disinfezione ad alto livello disciplinate dalla normativa regionale, esclusivamente con autoclave o stufa a secco.

Articolo 3 –Attività di acconciatore.

1. L'attività d'acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Non sono comprese nelle attività di acconciatore e, dunque, non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non rientrino nei trattamenti e nei servizi di

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

cui al comma precedente e non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma unicamente la produzione di un bene commerciale.

3. Le singole prestazioni di cui al comma 1 possono svolgersi solo con l'uso delle attrezzature e alle condizioni di cui agli allegati "A" e "B" del presente regolamento.

4. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere prestazioni di manicure e pedicure solo di tipo estetico. Anche tali attività accessorie devono essere svolte nel rispetto di quanto specificatamente previsto negli allegati "A" e "B" del presente regolamento, con particolare riferimento a ciò che concerne la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti ed oggetti non monouso.

5. Nei locali in cui è esercitata l'attività di acconciatore è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini od altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.

6. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento dell'attività devono essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato "B" del presente regolamento.

7. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui all'allegato "B".

8. L'attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetica, anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Articolo 4 – Attività di estetica.

1. L'attività d'estetica comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggere l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.
2. L'esercizio dell'attività è definita dalla normativa regionale e dalla medesima disciplinata per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 2 comma 5.
3. Nei locali in cui è esercitata l'attività d'estetica è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti cosmetici, o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.
4. Non rientrano nelle attività di estetica e quindi non sono soggette al presente regolamento, i trattamenti di medicina estetica, in quanto rientranti nell'esercizio della professione medica.

Articolo 5 – Attività di tatuaggio.

1. L'attività di tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione e penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
2. L'esercizio dell'attività è definita dalla normativa regionale e dalla medesima disciplinata per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 2 comma 5.
3. Nei locali in cui è esercitata l'attività di tatuaggio è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.

Articolo 6 – Attività di piercing.

1. L'attività di piercing consiste nella perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.
2. L'esercizio dell'attività è definita dalla normativa regionale e dalla medesima disciplinata per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 2 comma 5.
3. Nei locali in cui è esercitata l'attività di piercing è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.

Articolo 7 – Disposizioni comuni relative all'esercizio delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.

1. Una stessa impresa, in possesso dei previsti titoli abilitativi, può svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento in più sedi.
2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti titoli abilitativi, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie.
3. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, purché i locali siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse e

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio, nonché rispondano ai prescritti requisiti igienico-sanitari, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie.

4. E' consentita l'esposizione di una targa od un'insegna, visibile all'esterno dell'immobile ove si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle altre disposizioni di rango superiore che la disciplinano.

5. L'esposizione di una targa o di un'insegna, ben visibile all'esterno, è obbligatoria quando le attività disciplinate dal presente regolamento si svolgono presso il domicilio dell'esercente, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle altre disposizioni di rango superiore che la disciplinano.

6. Gli esercenti hanno l'obbligo di esporre al pubblico, nei locali sede dell'attività:

- a. l'orario di apertura e chiusura adottato dall'esercizio nel rispetto delle vigenti ordinanze sindacali in materia;
- b. le tariffe delle prestazioni praticate.

7. Gli esercenti hanno l'obbligo di esibire agli organi preposti alla vigilanza, presso i locali sede dell'attività, la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) o altro titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso.

Articolo 8 – Requisiti fondamentali.

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento richiede:

- a. il possesso dei requisiti morali, previsti dalla normativa di rango superiore, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche;
- b. il possesso da parte di chi svolge l'attività delle necessarie abilitazioni professionali, come previsto dalla normativa di rango superiore;
- c. locali aventi la richiesta destinazione d'uso e conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti nell'allegato "A", per l'attività di acconciatore, e nella normativa regionale, per le attività di estetica, tatuaggio, piercing .

Articolo 9 – Strutture, modalità e forme particolari.

1. Fra le strutture principalmente destinate ad altre attività, ove le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte, vi sono:

- a. case di cura e ospedali;
- b. ricoveri e centri di accoglienza per anziani e disabili.

2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche o private e presso il domicilio del cliente, salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

3. Presso le strutture presso di cui alla lettera a) e b) del precedente comma 1, le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate a favore di persone con difficoltà di deambulazione o al letto degli ammalati, non di malattie infettive in fase contagiosa, da parte di personale qualificato di esercizi abilitati e che, comunque, garantisca che gli strumenti di lavoro siano di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché anch'essi accuratamente sterilizzati o disinfettati prima e dopo il singolo uso, secondo le procedure previste negli allegati del presente regolamento e nella normativa di rango superiore, come attestato dai responsabili della struttura presso la quale tali attività professionali vengono svolte.

La non contagiosità della malattia è assicurata dai responsabili delle strutture suddette o dei reparti di degenza.

4. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso le abitazioni private a favore di persone con difficoltà di deambulazione o al letto, degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa, da parte di personale qualificato di esercizi abilitati, nel rispetto di quanto stabilito negli allegati del presente regolamento e nella normativa di rango superiore.

La non contagiosità della malattia è assicurata almeno dal medico di famiglia.

5. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte in occasioni di manifestazioni pubbliche, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto dal Regolamento di attuazione della legge regionale che disciplina le attività di estetica, tatuaggio e piercing.

6. In occasioni straordinarie ed eccezionali, che variamente coinvolgono la dimensione familiare, le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso le abitazioni private da parte di personale qualificato di esercizi abilitati e nel rispetto di quanto stabilito negli allegati del presente regolamento e nella normativa di rango superiore.

Articolo 10 – Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali d'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette alla sola dichiarazione d'inizio attività (DIA) che, se completa e regolarmente prodotta, abilita allo svolgimento dell'attività, dalla data di presentazione.

2. Sono soggette a mera comunicazione:

- a. il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, che comporti trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività, è comunque effettuata secondo quanto stabilito all'art.12;
- b. le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale dell'attività, le trasformazioni e le modifiche della compagine societaria;
- c. la variazione del soggetto professionalmente responsabile, ove previsto dalla normativa vigente di rango superiore;
- d. la sospensione dell'attività;
- e. la cessazione definitiva dell'attività, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione effettiva.

Articolo 11 – Dichiarazione d’inizio attività e disposizioni procedurali.

1. La dichiarazione d’inizio attività (DIA), di cui all’art. 10 comma 1, è presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Coordinamento Provinciale degli Sportelli Unici della Provincia di Siena.

2. La dichiarazione d’inizio attività (DIA), con la quale s’attesta la sussistenza dei requisiti previsti e si dimostra la conformità dell’intervento alle normative di riferimento, per la quale è disponibile apposita modulistica, deve in particolare contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell’impresa ed eventuale iscrizione agli Albi delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA);
- c) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del presente Regolamento o comunque previsti dalla normativa di riferimento;
- d) ubicazione e destinazione d’uso dei locali di svolgimento dell’attività;
- e) eventuali altre attività presenti nell’esercizio o svolgimento in strutture principalmente destinate ad altre attività;
- f) firma dell’interessato;
- g) nel caso in cui le attività disciplinate dal presente regolamento siano svolte in strutture ricettive o palestre, non fruibili da parte del pubblico generico:
 - a. dichiarazione d’esercizio riservato alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
 - b. dichiarazione d’esercizio riservato agli utenti della palestra e a coloro che alla stessa accedono in occasione d’eventi ivi organizzati;
- h) nel caso in cui le attività disciplinate dal presente regolamento siano svolte in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa regionale che disciplina le attività di estetica, tatuaggio e piercing.

3. La dichiarazione d’inizio attività (DIA) deve essere di norma corredata da:

- a) **ELABORATI GRAFICI** dell’insediamento in pianta, prospetto e sezioni, scala almeno 1:100, riportanti dimensioni, altezze, superfici finestrate apribili, destinazione d’uso dei vari spazi ed ambienti, localizzazione delle apparecchiature in uso compresi i lavelli, schema smaltimento reflui;
- b) **RELAZIONE TECNICA** descrittiva dell’immobile, firmata da tecnico professionista, con particolare riferimento a:
 - destinazione urbanistica dei locali e agibilità degli stessi;
 - approvvigionamento idrico e smaltimento rifiuti liquidi e solidi;
 - illuminazione dei locali, sia naturale che artificiale e loro aerazione (compresi quelli di servizio quali spogliatoi e wc); rapporti aeranti e illuminanti;
 - per gli esercizi in cui sia previsto un impianto di ventilazione, meccanica o di condizionamento dell’aria, anche se limitato a parte dell’esercizio, descrizione delle caratteristiche di funzionamento dell’impianto e planimetria con la localizzazione delle diverse componenti compreso il punto di presa esterna dell’aria da immettere e quelli di espulsione di aria viziata;
 - gli atti che attestano l’osservanza della normativa in materia d’impatto acustico.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

- c) **RELAZIONE DESCRITTIVA** in merito a:
 - prestazioni e trattamenti che si intende eseguire, con indicazione di tutte le attrezzature che saranno utilizzate;
 - numero di addetti previsti;
 - modalità di pulizia e disinfezione degli ambienti, superfici e strumenti;
 - precauzioni adottate per la prevenzione del contagio delle malattie a trasmissione ematica (uso di materiali e perdere, modalità di disinfezione e sterilizzazione) allegando le schede tecniche degli apparecchi utilizzati (autoclave, ecc.) e delle sostanze chimiche impiegate;
- d) **SCHEDE DESCRITTIVE** relative alle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, con indicazione delle caratteristiche tecnico dinamiche di regolazione, delle modalità di esercizio e di applicazione, delle cautele d'uso e dei tempi di periodica revisione;

4. La documentazione di cui ai precedenti comma è comunque tenuta nei locali sede dell'attività, sin dalla data di ricevimento della medesima da parte del competente ufficio comunale o, comunque, dalla data in cui la dichiarazione d'inizio attività (DIA) è efficace.

5. Sono tenuti nei locali sede dell'attività, secondo le modalità ed i termini di cui al comma precedente: tutti i titoli abilitativi variamente connessi all'esercizio delle attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici competenti in relazione ai medesimi atti; il documento contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso presso l'esercizio.

6. Gli esercenti devono altresì tenere, a disposizione delle competenti autorità di controllo, le certificazioni di conformità C.E. o le dichiarazioni di conformità alle normative tecniche attinenti gli impianti elettrici e termici, nonché le apparecchiature in uso.

7. La dichiarazione d'inizio attività (DIA) viene trasmessa a cura dell'Ufficio associato SUAP (Sportello Unico per le attività produttive) competente a riceverla, all'Azienda USL 7 di Siena, affinché possa svolgere le attività istituzionali di vigilanza e controllo di competenza. L'intervento è comunicato altresì ad altri Uffici ed Enti variamente interessati alle dichiarazioni contenute nella medesima DIA.

Articolo 12 – Comunicazione di subingresso

1. La comunicazione di subingresso che non comporti modifiche ai locali d'esercizio, è effettuata dal subentrante, dichiarando che non è stato realizzato alcuno fra gli interventi di cui all'art. 10 comma 1, entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

5. In caso di subingresso *mortis causa*, l'erede o gli eredi potranno continuare ad esercitare l'attività, presentando la comunicazione di cui all'art. 10 comma 2 lettera a) entro un anno dalla data di decesso del titolare, pena decadenza del titolo abilitativo originario.

Articolo 13 – Controlli e sanzioni.

1. Il controllo sul contenuto della dichiarazione inizio attività (DIA), di cui all'art. 10 comma 1, nonché sul contenuto delle comunicazioni, di cui all'art. 10 comma 2, spetta agli Enti/Uffici competenti per materia, sotto i diversi profili, ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

2. Gli agenti di Polizia Municipale ed i soggetti a vario titolo competenti per la vigilanza ed il controllo, anche di altri Enti, nello svolgimento di tali funzioni, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell' esercente.

3. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle norme di rango superiore.

4. Gli importi delle sanzioni relative ad infrazioni al presente regolamento, ove non previsti da altre norme, sono stabiliti in un minimo di euro 80 ed un massimo di euro 480.

Per le violazioni di cui ai seguenti casi, in assenza di altre disposizioni di rango superiore, gli importi delle sanzioni sono stabiliti nella seguente misura:

- a. per inosservanza degli orari, da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 300;
- b. per inosservanza dell'art. 11, commi 4 e 5, e dell'art. 7 comma 6 del presente Regolamento, da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 150.

5. Si applicano in ogni caso a tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento le disposizioni in materia di sanzioni di cui alla normativa di rango superiore.

Articolo 14 – Provvedimenti conformativi ed inibitori.

1. Nei casi in cui le attività di cui al presente regolamento siano esercitate senza i previsti titoli abilitativi l'Ufficio comunale competente dispone la cessazione dell'attività.

2. Qualora siano rilevate da parte dell'Azienda USL carenze sotto il profilo igienico-sanitario, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e dai suoi allegati, nonché dalle normative di rango superiore, tali da non richiedere i provvedimenti di sospensione dell'attività di cui al comma successivo, la stessa Azienda USL informa il Comune ed il titolare, dell'esito del sopralluogo richiedendo al Comune l'emissione di un provvedimento nel quale si assegna al titolare dell'attività un termine congruo per l'adozione delle misure correttive necessarie e vigila sulla loro ottemperanza. Il titolare dell'esercizio interessato aggiornerà la documentazione in possesso del Comune, ove siffatti interventi correttivi lo rendano necessario.

3. Qualora siano rilevate da parte dell'Azienda USL gravi carenze igienico-sanitarie, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di settore di rango superiore, tali da costituire immediato pericolo per l'utente, la stessa Azienda USL richiede al Comune l'immediata sospensione dell'attività ed intima all'interessato di conformarsi alle prescrizioni, nei termini dalla medesima impartite.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3 l'inottemperanza è accertata dall'Azienda USL ed immediatamente comunicata al competente ufficio comunale, con chiara indicazione della misura definitiva da adottare in ordine all'esercizio dell'attività, tenendo comunque conto dell'eventualità di dover intervenire in autotutela. Tale ufficio comunale disporrà la cessazione dell'attività.

5. Con riferimento alle carenze non sanabili, gli Enti/Uffici che le rilevano assumono immediatamente i provvedimenti di competenza e ne danno comunicazione al competente ufficio comunale che disporrà la cessazione dell'attività.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

6. Ove il Comune accerti l'assenza o il venir meno dei previsti requisiti soggettivi od oggettivi necessari per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, diversi da quelli di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5, assume gli opportuni provvedimenti conformativi od inibitori.

Articolo 15 – Sospensione volontaria dell'attività e casi di decadenza dei titoli abilitativi.

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere sospese per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

2. Qualora l'attività di acconciatore, di estetica, di tatuaggio e di piercing vengano svolte da impresa individuale il termine di cui al comma precedente non si applica nei casi di sospensione per:

- a. malattia;
- b. gravidanza e puerperio;
- c. assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n.350.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di 15 mesi.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativo.

5. Oltre a quanto previsto al precedente comma, la decadenza o la revoca dei titoli abilitativi opera nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. N. 445/2000.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Relativamente alle attività di barbiere già autorizzate come tali alla data di entrata in vigore della legge 174/05:

- a. possono continuare a svolgere l'attività i soggetti che, già la esercitavano essendo in possesso della relativa qualificazione professionale;
- b. è consentito il trasferimento in proprietà o in gestione di un esercizio autorizzato di barbiere:
 - o a soggetti già in possesso della qualificazione di barbiere;
 - o a soggetti che già esercitino attività autorizzata di barbiere o abbiano precedentemente esercitato attività autorizzata di barbiere.

2. Le modifiche degli allegati "A" e "B" o le eventuali aggiunte di ulteriori allegati tecnici potranno intervenire con adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta comunale, in relazione all'introduzione di nuove normative tecniche di riferimento.

3. L'Amministrazione comunale si riserva di ricorrere alla concertazione, con le associazioni rappresentative gli esercenti l'attività di acconciatore, di estetica, di tatuaggio e di piercing, quelle rappresentative dei consumatori nonché con gli altri soggetti pubblici interessati, per definire indirizzi condivisi in ordine ad aspetti connessi all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva e dalla sua entrata in vigore sono abrogati i previgenti regolamenti comunali in materia, nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile, salvo quanto previsto al successivo comma 5.
5. Gli esercenti le attività di cui al presente regolamento, salvo il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, non sono soggetti al rilascio della tessera sanitaria.

ALLEGATO "A"

REQUISITI IGIENICO-SANITARI, STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA

Caratteristiche generali

I locali di esercizio delle attività di cui al presente regolamento devono rispettare le disposizioni del regolamento edilizio e, ove espressamente non richiamate o derogate da questo, gli indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro approvato con decreto dirigenziale della Regione Toscana 18 dic. 2002, n. 7225.

Tali requisiti non si applicano per locali già autorizzati e nel caso di sub ingresso senza modifiche.

Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

Superficie dei locali di lavoro e attesa

Il locale deve disporre di una superficie utile (superficie calpestabile al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro alle quali si dovrà attribuire una superficie equivalente di ingombro pari a mq.3. Per il lavaggio invece dovrà essere prevista una superficie minima di mq.2.

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie, oltre quella operativa, di minimo mq.3 attrezzata con posti a sedere; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq.6.

Ogni locale operativo dovrà disporre, in ogni caso, di una superficie minima secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio e comunque non inferiore a 9 mq per l'utenza.

Altezza minima

Gli ambienti operativi, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a ml.2,70.

L'altezza libera di uno spazio o locale è misurata secondo le indicazioni previste nel regolamento edilizio comunale.

Illuminazione

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia d'illuminazione dei luoghi di lavoro; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Nei locali di attesa, quando separati dal locale principale, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI EN 12464 - 1).

Aerazione

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro. In alternativa, è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, fino ad un massimo del 50% della superficie di aereoilluminazione prevista, previa progettazione da parte di professionista abilitato e nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339).

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

In base alla tipologia della lavorazione e alla conseguente obbligatoria valutazione dei rischi (art. 4 d.lgs 626/1994) l'esercizio dovrà essere dotato di idoneo impianto per il ricambio d'aria dimensionato al volume dell'ambiente stesso.

Pareti

Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile, disinfettabile fino all'altezza di m.2,00 dal pavimento.

Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette, sempre fino all'altezza di m.2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l'immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antiscivolo.

Superfici di lavoro/appoggio

Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

Poltrone per la rasatura della barba

Le poltrone-lavoro per la rasatura della barba devono essere dotate, nel loro complesso, di lavabo con distributore di sapone liquido e salviette a perdere. L'attività deve essere corredata dell'attrezzatura necessaria per la disinfezione ad alto livello o sterilizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso.

Lavatesta

Per il lavaggio dei capelli l'esercizio deve disporre di attrezzature regolabili per ogni cliente, costituite da lavandini o poltrone reclinabili. Ogni livello per il lavaggio della testa deve essere munito d'idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a favore di persone disabili sedute sulla propria sedia a ruote; per quest'ultimo scopo possono essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché fruibili con l'impianto idro-sanitario dell'esercizio e collegabili agli scarichi idrici saponosi.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali

Ogni esercizio deve disporre dei seguenti servizi igienici per i luoghi di lavoro: n.1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c. ogni 10 addetti.

I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Dotazioni funzionali minime

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (pedale, leva clinica, infrarosso, ecc.), di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

Antibagno

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza

Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza utile netta di almeno ml.2,40.

Superficie

Poiché le attività di acconciatore si distinguono da altre forme di artigianato di servizio o dal commercio per la durata in cui il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D.M. n°236/89, in grado di garantire l'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.

Pertanto, anche l'antibagno o il locale antistante il servizio igienico dovranno avere dimensioni e caratteristiche minime e sufficienti a garantire una "accessibilità condizionata", mediante l'intervento del personale interno all'attività.

Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale.

Areazione

I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e con un minimo assoluto di mq. 0,40.

Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente.

Pareti e Pavimenti

Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per ml. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali

L'ambiente di lavoro di acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n.2 contenitori con coperchio, in materiale

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi, apribili a pedale.

Altezza

Il ripostiglio deve avere un'altezza utile media di almeno ml.2,40.

Superficie

Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq.2,00 per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Areazione

Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.

Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina (che deve avere una luce minima di cm. 30 nella parte superiore) l'aerazione può essere di tipo indiretto.

Pareti e Pavimenti

Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per ml. 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956, così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività di acconciatore deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato. Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

I lavoratori devono avere a disposizione posti separati per riporre gli indumenti di lavoro distintamente dagli abiti civili (art.65 d.lgs. 626/1994). Gli armadietti (se presenti) dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale. L'antibagno e/o il ripostiglio possono essere usati come spogliatoio, purchè questi dispongano di apposita superficie libera e sufficiente a tale scopo.

Superficie spogliatoio

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sui luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio, purchè questi ambienti dispongano di una superficie libera da arredi di mq.1,2 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale spogliatoio.

L'uso dell'antibagno come spogliatoio è consentito purchè questo disponga di una superficie libera da arredi di mq.2,00, oltre alla quota necessaria per gli eventuali armadietti.

Altezza

L'ambiente utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a ml.2,40.

Areazione

L'ambiente destinato a spogliatoio può essere aerato sia in modo naturale che con un impianto di ventilazione forzata.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

La superficie minima finestrata apribile per l'aerazione naturale o l'impianto di ventilazione per l'aerazione forzata dovranno rispettare i parametri già indicati per il servizio igienico.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

Pareti

Le pareti dello spogliatoio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile di ml.2,00 di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a ml.2,00, con una luce minima di cm. 30. Nel caso di assenza di finestre o d'impianto per l'aerazione diretta della cabina, le pareti dovranno interrompersi prima del soffitto, almeno a cm. 30 dallo stesso, in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.

Pavimenti

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

CABINA MANICURE/PEDICURE

Caratteristiche generali

L'attività di manicure e pedicure deve disporre di un vano o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione.

Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di ml.2,00 e aperte nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm. 30.

La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

Superficie

La cabina adibita alle attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di mq. 3, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di parrucchiere relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

Altezza

Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure deve disporre di un'altezza utile media non inferiore a ml.2,70, come per il locale principale.

Aerazione ed illuminazione

L'ambiente adibito alle attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per il locale principale di lavoro. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata. Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.

Dotazioni funzionali minime

La cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile.

Il solo servizio di manicure può essere effettuato alla poltrona lavoro, purché tale poltrona sia funzionalmente servita delle dotazioni funzionali di cui sopra.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

Pareti

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per ml. 2,00 di altezza.

Pavimenti

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

NOTE TECNICHE GENERALI PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

1. Gli esercizi devono essere forniti di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale.
2. Gli esercizi devono essere corredati di un impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conforme alle prescrizioni del Regolamento comunale dell'edilizia.
3. Gli eventuali impianti di aerazione forzata (immissione ed estrazione dell'aria) installati negli esercizi dovranno essere progettati in conformità alla NORMA UNI 10339/1995 ed installati nel rispetto del Regolamento comunale dell'edilizia e della normativa sull'inquinamento acustico, a tutela del vicinato.
4. Per i requisiti strutturali e funzionali non esplicitamente indicati nel presente Allegato si applicano le disposizioni del Regolamento comunale dell'edilizia e della normativa generale sull'igiene del lavoro.
5. Fermo restando tutto quanto indicato nei precedenti paragrafi in ordine ai requisiti funzionali e strutturali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore ed estetista, si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente le attività di parrucchiere e di estetista, anche se afferenti a titolari diversi, possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. La superficie operativa minima per le attività di parrucchiere ed estetista resta fissata come indicato ai rispettivi paragrafi e deve, altresì, rimanere separata in vani diversi per le due distinte attività, anche quando svolte contemporaneamente nello stesso esercizio.
6. Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli impianti di messa a terra, alle apparecchiature elettriche od elettromeccaniche e agli impianti termici si applicano le normative tecniche di settore.
7. Le superfici finestrate utilizzate per l'illuminazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore a cm.80 quando utilizzate per l'illuminazione naturale. Le superfici finestrate apribili utilizzate per l'aerazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, delle porte-finestre o degli sporti.
8. Tutti i rinvii al Regolamento comunale dell'edilizia s'intendono riferiti sia a quello vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia a sue eventuali successive modifiche che potrebbero intervenire nel periodo in cui rimarrà in vigore il presente regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore.

ALLEGATO "B"

DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETICA.

1) Pulizia dei pavimenti, delle pareti e degli arredi e manutenzione impianti

Il lavaggio deve essere effettuato con acqua contenente sostanze con azione detergente e disinfettante in concentrazioni adeguate.

La soluzione di lavaggio deve essere sostituita almeno dopo ogni operazione.

Pavimenti

Prima del lavaggio si raccomanda di rimuovere la polvere mediante la spazzatura ad umido o con l'impiego di apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate, prodotti con capacità detergente e disinfettante.

Pareti

Devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente impermeabile devono essere lavate con acqua contenente in concentrazioni adeguate, prodotti con capacità detergente e disinfettante.

Arredi

Deve essere rimossa la polvere utilizzando, in rapporto alla superficie da pulire, panni anti-statici, apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Impianti di ventilazione forzata ricambio d'aria degli ambienti o semplice trattamento termico dell'aria a completo ricircolo.

Deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata. Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono l'umidificazione dell'aria immessa negli ambienti, al fine di contrastare la contaminazione da *Legionella pneumophila* (per maggiori dettagli si rinvia al Documento 4 aprile 2000 della Conferenza permanente per i rapporti stato regioni – Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi)

Impianti di raccolta e smaltimento delle acque reflue (saponose e nere)

Deve essere curata la costante efficienza dell'impianto.

In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

2) Apparecchiature, attrezzature, strumenti e oggetti in genere utilizzati per le prestazioni.

Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere.

Devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte.

Tutte le parti a contatto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, qualora non siano monouso, devono essere sottoposte a pulizia, disinfezione ad alto livello o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

Vasche, apparecchiature per l'abbronzatura della pelle, impianti da sauna, bagno turco e bagno di vapore.

Dopo ogni prestazione devono essere puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Carrelli, lettini per massaggi o altre prestazioni in ambito estetico, poltrone per trattamenti estetici

Devono essere tenuti costantemente in condizioni di perfetta pulizia.

Il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Le superfici ove si appoggia il corpo dell'utente devono essere protette da lenzuolini monouso (tipo tessuto non tessuto).

Rasoi

Devono montare esclusivamente lame monouso, da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione.

Il manipolo del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere sottoposto a trattamento di disinfezione ad alto livello o sterilizzato, in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Forbici per il taglio dei capelli.

Dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate (se tale trattamento non altera le lame).

Tosatrici

Dopo la pulizia meccanica e la lubrificazione di queste apparecchiature, secondo le istruzioni del fabbricante, al termine di ogni prestazione si deve procedere a disinfettare le lame spruzzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio.

Aghi per depilazione con diatermocoagulazione

Devono essere tassativamente monouso e dopo ogni prestazione devono essere eliminati, essendo comunque vietato anche l'uso ripetuto di un ago personale, sulla stessa persona.

Strumenti acuminati e taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico

Si raccomanda il ricorso a strumenti monouso, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima di un successivo utilizzo, devono essere disinfettati ad alto livello o sterilizzati, in rapporto al tipo di materiale costruttivo. Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.

Manipoli e supporti in genere di strumenti taglienti o a punta.

Dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e, prima del successivo utilizzo, essere sottoposti a trattamenti di disinfezione ad alto livello o sterilizzazione.

Spazzole, pettini, pennelli e bigodini.

In considerazione dei materiali di fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti alla fase preliminare di pulizia, uno dei prodotti disinfettanti appositi in commercio, riponendoli poi nei contenitori sopra descritti.

Biancheria

Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione e, prima del successivo utilizzo, essere lavata a 90°C; se il lavaggio deve essere effettuato a 60°C deve essere aggiunto un disinfettante (ad esempio varechina), prima dell'ultimo risciacquo.

Per proteggere i lettini si consiglia l'impiego di lenzuolini monouso.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

Applicazione di talco e altri cosmetici in polvere

Deve essere effettuata con appositi piumini monouso o con polverizzatori o con piumini monouso.

Prelievo di creme da contenitori

Deve essere eseguito con apposite spatole monouso.

3) Norme di comportamento nelle attività di acconciatore ed estetista

- Indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, ovvero abiti da lavoro possibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia, anche monouso;
- Non indossare anelli, bracciali, orologi durante il lavoro;
- Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro;
- Tenere le unghie corte e pulirle utilizzando uno spazzolino apposito individuale;
- Lavarsi le mani:
 - 1) all'inizio ed alla fine dell'attività lavorativa;
 - 2) prima e dopo ogni prestazione e, in particolare prima e dopo trattamenti che comportano un esteso e prolungato contatto con la cute del cliente;
 - 3) dopo l'uso di prodotti
 - 4) dopo l'uso dei servizi igienici
 - 5) in caso di contatto accidentale, certo o sospetto, con sangue o liquidi organici dopo un accurato lavaggio con acqua e sapone, disinfettare con prodotti a base di iodio
- Usare guanti monouso idonei e di spessore adeguato:
 - quando si prevede contatto accidentale con il sangue (manicure pedicure ecc)
 - durante le procedure di pulizia e di disinfezione degli strumenti e durante le operazioni di pulizia e di disinfezione di superfici contaminate da sangue
 - quando si hanno eczemi, lesioni infiammatorie o ferite alle mani
 - nelle situazioni previste al paragrafo 5) Rischi da sostanze chimiche in acconciatura
- evitare di effettuare trattamenti in presenza di lesioni infettive alle mani: eventuali abrasioni, ferite o infezioni devono essere curate e comunque sempre protette.
- è raccomandato l'uso di guanti anche in caso di trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente
- le mani possono essere protette con "creme barriera" quando si eseguono massaggi
- usare aghi, lime e taglienti di tipo monouso tutte le volte che è possibile
- smaltire aghi e taglienti monouso in appositi contenitori resistenti, rigidi, costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire e impedisca la sua fuoriuscita accidentale, a chiusura ermetica;
- gli strumenti acuminati e taglienti (forbicine, aghi, lime, strizzacomedoni, ecc.) destinati a venire a contatto con cute integra o lesa o con annessi cutanei, qualora non siano monouso, devono essere sottoposti a trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello (si veda il paragrafo 4).
- ogni altro strumento che sia venuto accidentalmente in contatto con il sangue, anche le forbici per capelli, deve essere immediatamente sottoposto a tali trattamenti
- gli strumenti sterilizzati o disinfettati devono essere conservati in contenitori chiusi, lavati e disinfettati ad alto livello, fino a nuova utilizzazione.
- la biancheria macchiata di sangue va lavata a 90°C; se il lavaggio deve essere effettuato a 60°C deve essere aggiunto un disinfettante a base di cloro (ad esempio varechina)
- le parti da trattare con strumenti acuminati, taglienti o comunque traumatizzanti devono essere lavate con acqua, sapone e disinfettate;
- per la rasatura devono essere utilizzati esclusivamente rasoï con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente il quale deve avere la possibilità di lavare con acqua corrente e trattare con soluzioni disinfettanti la parte rasata;

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

- la matita emostatica “fermasangue” deve essere monouso

Precauzioni da adottare con gli strumenti a punta e taglienti

- lo smaltimento di tali strumenti deve essere contestuale al loro utilizzo; non devono essere lasciati in giro;
- non si deve cercare di raccogliere strumenti taglienti o a punta che stanno cadendo;
- devono essere sempre trasportati su apposito vassoio, non in tasca, ecc.
- non si deve cercare di prelevare nulla dai contenitori di smaltimento.

In caso di ferita o di punture accidentali durante i trattamenti o la pulizia degli strumenti occorre:

- favorire immediatamente la fuoriuscita di sangue
- lavare con acqua e sapone
- disinfettare con idonei prodotti, ad es. povidone iodio al 2,5%
- rivolgersi ai servizi di prevenzione della propria USL o al medico curante entro 24 ore

In caso di superficie sporca di sangue, l'operatore deve:

- 1) indossare guanti idonei,
- 2) applicare un disinfettante a base di cloro in polvere, se la contaminazione è ampia
- 3) lavare con soluzione detergente,
- 4) sciacquare,
- 5) asciugare con materiale a perdere,
- 6) disinfettare con prodotti a base di cloro, lasciandoli agire per il tempo necessario,
- 7) asciugare con materiale a perdere

4) Procedure obbligatorie per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso

Sterilizzazione: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi, patogeni e non, comprese le spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale alcuni microrganismi sopravvivono in ambienti ostili nell'attesa di ritornare alla forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.

Disinfezione ad alto livello: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni ad eccezione delle spore. Deve essere utilizzata soltanto per gli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero trattati con calore.

La disinfezione ad alto livello può essere infatti ottenuta anch'essa con il calore (ad es. bollitura in acqua per due ore), ma nell'ambito delle attività soggette a questo regolamento si può fare ricorso ad una disinfezione per via chimica immergendo gli oggetti in soluzioni acquose disinfettanti in vendita già pronte o da allestire al momento.

La sterilizzazione è sempre da preferire alla disinfezione ad alto livello

Procedure da seguire per la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello:

1) Fasi comuni preliminari in entrambi i trattamenti

- Prima Fase: immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione.
- Seconda Fase: lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.
- Terza Fase: sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli strumenti con salviette monouso.

Trattamento degli strumenti

Fase preliminare di pulizia

- I capelli eventualmente presenti su alcuni strumenti devono essere rimossi a secco prima dell'immersione.
- Indossare guanti di gomma che coprono l'avambraccio.
- Usare detergenti non schiumogeni, per non nascondere il materiale tagliente.
- Gli strumenti devono essere immersi, subito dopo l'uso, in una soluzione detergente – disinfettante, per almeno 30 minuti; se si usano appositi apparecchi ad ultrasuoni sono sufficienti 3-4 minuti; il liquido contenente le sostanze detergenti e disinfettanti deve essere sostituito con le frequenze indicate dal produttore;
- In questa fase possono essere utilizzati disinfettanti quali l'ipoclorito di sodio (varechina), per gli strumenti non metallici, polifenoli o altri di pari efficacia.
- Smontare le parti assemblate eventualmente presenti.
- Lavare e spazzolare **in immersione**, per evitare schizzi, con apposito spazzolino.
- Sciacquare con acqua corrente e asciugare con salviette a perdere.
- Togliersi i guanti e lavarsi mani ed avambracci.

Sterilizzazione con calore

Può essere ottenuta con calore secco o umido.

- **vapore in pressione (autoclave) a 121°C per almeno 20 minuti – è il metodo di scelta.**

Le operazioni di installazione, attivazione, manutenzione e i controlli periodici dell'autoclave devono essere effettuati nel rispetto del manuale istruzioni.

È consigliato il confezionamento degli strumenti in buste, avendo cura di riempirle non oltre i $\frac{3}{4}$ e di applicare delle protezioni sulle punte per evitare la rottura della busta; le buste sigillate, correttamente conservate in armadio chiuso, preservano gli strumenti fino a quando non saranno aperte davanti all'utente, di norma entro trenta giorni dalla sterilizzazione.

Gli strumenti collocati su vassoi portaoggetti non devono essere a contatto. Successivamente all'effettuazione della sterilizzazione, gli strumenti rimangono conservati nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione ovvero possono essere trasferiti in appositi contenitori costituiti anche da espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti a condizione che:

- a) Tali contenitori siano sterili o disinfettati ad alto livello;
- b) Si abbia cura di rimuovere gli strumenti dallo sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili oppure disinfettate ad alto livello.

Sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione è collocato un indicatore chimico della temperatura raggiunta.

Ricordarsi che anche la camera dell'autoclave deve essere pulita regolarmente, usando detergenti non schiumogeni, sciacquando e asciugando accuratamente per evitare la formazione di incrostazioni e depositi.

Il buon funzionamento delle apparecchiature utilizzate per la sterilizzazione deve essere controllato periodicamente mediante l'uso di test biologici presenti in commercio.

- **calore secco con stufe a 170°C per 2 ore**

- **alte temperature con sfere di quarzo a 230°C per alcuni secondi:**

tale sistema è utilizzabile soltanto per piccoli strumenti a punta limitatamente alla parte operativa dello strumento; gli strumenti devono essere rimossi afferrandoli per l'impugnatura (manipolo) o utilizzando pinze, sterili o disinfettate ad alto livello.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

Il buon funzionamento delle apparecchiature utilizzate per la sterilizzazione deve essere controllato periodicamente, con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all'interno della massa costituita dalle sfere di quarzo.

Disinfezione ad alto livello

La disinfezione ad alto livello in via chimica è effettuata:

- **con calore mediante bollitura per almeno 20 minuti** – cambiando l'acqua ad ogni ciclo;
- **con immersione degli strumenti in soluzioni disinfettanti per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante.**

In caso di materiali non trattabili con calore, è necessario che gli strumenti siano sottoposti a trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico, preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta.

Le sostanze utilizzabili per una disinfezione ad alto livello sono:

Glutaraldeide, l'uso di questa sostanza richiede particolari precauzioni, spesso non facilmente attuabili nell'esercizio, e la necessità di un risciacquo abbondante con acqua sterile per eliminare i residui tossici;

Prodotti a base di cloro, sono i disinfettanti consigliati, da usare in soluzioni contenenti lo 0,5% di cloro attivo (5000 ppm) per 30 minuti. Le sostanze più indicate sono:

- **sodio-dicloro- iso- cianurato (NaDCC)**– libera cloro, è disponibile in compresse, è più stabile di altri disinfettanti a base di cloro; la formulazione in polvere all'1% può essere utilizzata per neutralizzare schizzi di sangue prima della fase di pulizia
- **cloramina** – libera cloro, più stabile di ipoclorito di calcio o di sodio (varechina), è disponibile in polvere o compresse
- **ipoclorito di sodio (varechina)**, può essere utilizzato, diluito 1:10 per la disinfezione di alto livello e 1:100 per una disinfezione di basso livello; è meno stabile e più corrosivo per i metalli dei precedenti; la comune varechina contiene il 5-6% di cloro attivo;

Prodotti a base di iodio: povidone iodio 2,5 – 10 % di iodio: può corrodere i metalli, in particolare l'alluminio.

Possono essere utilizzati altri disinfettanti presenti in commercio, l'efficacia dei quali sia dimostrata essere pari a quella dei prodotti a base di cloro nelle concentrazioni e per i tempi sopra indicati.

Nell'uso delle sostanze disinfettanti devono essere seguite le indicazioni fornite dalla ditta produttrice (riportate in etichetta/scheda tecnica/ foglio informativo) in merito a concentrazione, tempo di contatto, modalità di conservazione, stabilità e durata della soluzione, norme di sicurezza, cautele e limitazioni di uso.

Ricordarsi di:

- Evitare l'immersione di oggetti non asciutti nella soluzione disinfettante: diversamente ciò comporta una diluizione della soluzione stessa.
- Sottoporre i contenitori riutilizzabili dopo l'impiego ad accurata bonifica (pulizia, sterilizzazione).
- Non rabboccare mai le soluzioni disinfettanti.
- Non miscelare i disinfettanti con altre sostanze o prodotti per la pulizia (si può avere sviluppo di gas o vapori tossici o inattivazione del disinfettante)

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

- Evitare che il foro d'apertura del contenitore venga direttamente a contatto con le mani dell'operatore o con altro materiale.
- Conservare le soluzioni disinfettanti al riparo dalla luce, lontano da fonti di calore, ed in apposito armadietto.
- Porre attenzione alla data di scadenza delle soluzioni disinfettanti allestite.
- Non conservare mai i batuffoli già imbevuti di antisettico in quanto le fibre di cotone, assorbendo il principio attivo, riducono il potere antibatterico dell'antisettico.

Fasi della disinfezione ad alto livello

Gli strumenti devono essere:

- 1) sottoposti alla fase preliminare di pulizia,
- 2) immersi nella soluzione disinfettante per il tempo indicato dal produttore
- 3) estratti con guanti sterili o pinze, sterili o disinfettate ad alto livello
- 4) lavati con acqua sterile
- 5) asciugati con teli sterili
- 6) riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello

Gli apparecchi a raggi ultravioletti possono essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, **soltanto per conservare** strumenti già sterilizzati o disinfettati ad alto livello.

5) Rischi da sostanze chimiche in acconciatura

Controllo delle caratteristiche del prodotto

Ogni prodotto riporta per legge sul contenitore o imballaggio primario e sull'imballaggio secondario (scatola o astuccio che contiene l'imballaggio primario) una serie di indicazioni atte a definirne il tipo e la funzione, ad individuarne la provenienza ed il produttore, oltre a tutta una serie di informazioni sia di natura commerciale (contenuto, data di scadenza, numero di lotto) sia di carattere informativo specifico sulle caratteristiche e sulla composizione del formulato.

Soprattutto queste ultime rivestono particolare importanza al fine di indirizzare l'utilizzatore non solo sul corretto uso del prodotto, ma anche con lo scopo di evitarne un impiego non corretto nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili.

L'art.6 del D.L. 24 Aprile 1997 n.126 prevede, infatti, che vengano riportate in etichetta o su foglietto illustrativo l'elenco degli ingredienti e le modalità d'impiego con le avvertenze e le precauzioni da adottare; queste sono previste soprattutto per alcune tipologie di prodotti ed in particolare per quelli destinati agli acconciatori.

L'utilizzatore professionale nei saloni per l'acconciatura in relazione alla formazione informazione ricevuta, deve tener conto di quanto riportato sul foglietto illustrativo contenuto nella confezione, per evitare i danni conseguenti ad un uso improprio o ad un'esposizione ripetuta a determinate sostanze.

Le mani devono essere protette dai guanti che verranno indossati solo per brevi periodi e per non più di una volta; prima di indossare i guanti è consigliabile spalmare sulle mani una crema barriera che assicura una miglior protezione nel caso in cui si verifichi incidentalmente o per utilizzo non corretto, un passaggio di acqua o di piccole quantità del prodotto utilizzato durante le varie operazioni.

Durante l'uso non si deve lasciare entrare acqua all'interno del guanto; se questo avvenisse accidentalmente, occorre toglierlo e buttarlo, asciugare bene le mani e indossarne un altro paio.

I guanti monouso, per evitare gli inconvenienti descritti, devono essere alti e possibilmente aderire sull'avambraccio, devono essere indossati sempre prima di ogni operazione che coinvolga la manipolazione dei prodotti sia nella fase preparativa che in quella dell'applicazione ed in particolare per le seguenti fasi di lavoro:

- lavaggio dei capelli
- preparazione, applicazione di decoloranti e tinture e loro risciacquo.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetica, tatuaggio e piercing

- preparazione del liquido per la permanente, miscelazione e applicazione delle soluzioni durante il controllo del fissaggio sull'arricciatura
- lavaggio e neutralizzazione.

Lavare e pulire bene tutto quanto può essere venuto a contatto con i prodotti impiegati.

L'uso dei guanti nell'attività di acconciatore

I guanti in lattice danno una protezione al passaggio di alcuni componenti le tinture per capelli relativamente breve (quindici minuti circa), ed inoltre il lattice è un potente allergizzante.

Per questi motivi è indispensabile utilizzare guanti in altro materiale come il polietilene o il vinile. Si ritiene che per le caratteristiche mostrate i guanti in polietilene che si trovano all'interno delle confezioni dei prodotti in vendita al pubblico, possano essere usati in ogni fase lavorativa.

Da prove effettuate in laboratorio su prodotti utilizzati per la tintura dei capelli risulta che i guanti in vinile offrono una buona protezione per circa trenta minuti di utilizzo e fino ad oggi non si sono avute evidenze di fenomeni allergici o di altre patologie a carico di questo materiale.

Risulta da letteratura che il vinile non dia sufficiente protezione al passaggio dei tioglicolati presenti nei prodotti per permanenti.

Come si tolgono i guanti

Con una delle due mani si sfilare in parte il primo guanto, rovesciandolo in modo che la punta delle dita sia ancora inserita; in questo modo sarà esposta la superficie interna del guanto e con questa si potrà sfilare, rovesciandolo, anche il secondo guanto.



COMUNE DI BUONCONVENTO
Provincia di Siena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 25-08-2010 è così per 15 giorni consecutivi.

Li 25-08-2010

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Marina Savini)

DIVENUTA ESECUTIVA

Art.134 e c. 4 D.Lgs 267/2000
(Immediatamente eseguibile)

Art.134 e c. 3 D.Lgs 267/2000
(dopo 10 gg. dalla pubblicazione)

Li 25-08-2010

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Marina Savini)
